

Responsabilit  civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 04)

Violazione dell'obbligo di informazione da parte del medico - Conseguenze dannose - Lesione dei diritti della salute e all'autodeterminazione - Configurabilit  - Condizioni.

In tema di attivit  medico chirurgica, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, pu  causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonch  un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravit ), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Pertanto, nell'ipotesi di omissione od inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia impedito l'accesso ad altri pi  accurati accertamenti, la lesione del diritto all'autodeterminazione sar  risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze soggettive e limitazione della libert  di disporre di se stessi, salva la possibilit  della prova contraria.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019 (Rv. 656134 - 04)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1218](#), [Cod_Civ_art_1223](#), [Cod_Civ_art_2697](#)

obbligo di informazione del medico

responsabilit  professionale